

Circolare ACI n. 19670 del 1/12/2006; L. n. 286/2006. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per l'acquisto di autovetture immatricolate Euro 4 o Euro 5. Conversione in legge con modifiche del D.L. 03/10/2006, n. 262.

L'art. 7 del D.L. n. 262/06 è stato soppresso: ciò comporta che i benefici accordati dall'art. 7 del D.L. 262/06 (circolare ACI n°16414/P-DSD del 4.10.06) non potranno essere più invocati dal 29.11.2006, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Quindi, a partire dal 29.11.2006 il venditore non dovrà più allegare alla formalità di richiesta di prima iscrizione al PRA la dichiarazione sostitutiva prevista dal soppresso art. 7 per godere dei benefici fiscali ivi previsti.

Per quanto riguarda la possibilità di godere delle agevolazioni da parte di coloro che hanno acquistato ed immatricolato un veicolo dal 3.10.2006 al 28.11.2006 rientrante nelle tipologie ed alle condizioni esplicate nella circolare ACI - DSD citata, si rimane in attesa dei chiarimenti che fornirà il Ministero dell'Economia e delle Finanze: non appena perverranno, si provvederà a darne tempestiva comunicazione a codesti Uffici.

La richiesta di cancellazione per demolizione al PRA (causale DE) per i veicoli sopra citati (effettuata alle condizioni e nei termini previsti dal D.L.: *“Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA...”*) potrà avvenire anche successivamente al 29.11.2006.

La legge di conversione ha modificato l'ex comma 5, stabilendo al comma 55 dell'art.2 che, nell'ambito degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, i veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori. Tali veicoli sono pertanto assoggettati alla tassa automobilistica in base ai KW o CV e non alla portata.

La legge di conversione (art. 2, comma 63) ha, inoltre, rideterminato gli importi della tassa automobilistica di possesso sui motocicli a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, nelle misure riportate nella tabella allegata, in relazione alla tipologia di normativa “euro” sulle emissioni inquinanti.

TABELLA 1	
(prevista dall'articolo 2, comma 63 D.L. 262/06, convertito in L. 286/06)	
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche:	Tariffe:
—	—
a) euro 0	<p>fino a 11 kw euro 26;</p> <p>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza;</p>
b) euro 1	<p>fino a 11 kw euro 23;</p> <p>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza;</p>
c) euro 2	<p>fino a 11 kw euro 21;</p> <p>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza;</p>
d) euro 3	<p>fino a 11 kw euro 19,11;</p> <p>per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza.</p>